


# COMUNE DI RIETI

Provincia di Rieti



## REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL COMITATO PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO DI GEMELLAGGI E DI RELAZIONI INTERNAZIONALI CON CITTA', COMUNITA' E TERRITORI.

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale

n. 30 del 29/07/2021

## **Indice**

<b>Premessa</b>	pag. 3
<b>Art. 1 – Obiettivi e strumenti</b>	pag. 4
<b>Art. 2 – Definizione generale di relazione con città, comunità e territori</b>	pag. 4
<b>Art. 3 – Patto di gemellaggio (<i>Twinning</i>)</b>	pag. 4
<b>Art. 4 – Accordo di partenariato (<i>Partnership Agreement</i>)</b>	pag. 5
<b>Art. 5 – Istituzione di un Comitato Per La Gestione e lo Sviluppo di Gemellaggi e di Relazioni Internazionali Con Città, Comunità Territori e finalità</b>	pag. 6
<b>Art. 6 – Risorse economiche</b>	pag. 6
<b>Art. 7 – Rapporti con l'Associazionismo istituzionale</b>	pag. 7
<b>Art. 8 – Composizione</b>	pag. 7
<b>Art. 9 – Organi</b>	pag. 8
<b>Art. 10 – Giunta Esecutiva</b>	pag. 8
<b>Art. 11 – Cause di decadenza</b>	pag. 9
<b>Art. 12 – Compiti del Comitato per le Relazioni Internazionali</b>	pag. 9
<b>Art. 13 – Compiti della Giunta esecutiva</b>	pag. 9
<b>Art. 14 – Sedute Comitato per le Relazioni Internazionali</b>	pag.10
<b>Art. 15 – Validità delle sedute del Comitato per le Relazioni Internazionali</b>	pag. 10
<b>Art. 16 – Validità delle sedute della Giunta esecutiva</b>	pag. 11
<b>Art. 17 – Modalità di convocazione e quorum deliberativi</b>	pag. 11
<b>Art. 18 – Luoghi di riunione</b>	pag. 11
<b>Art. 19 – Durata del Comitato per le Relazioni Internazionali</b>	pag. 12
<b>Art. 20 – Entrata in vigore del regolamento</b>	pag. 12

Allegati:

**A. MODELLO DI ADESIONE AL COMITATO PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO DI GEMELLAGGI E DI  
RELAZIONI INTERNAZIONALI CON CITTA', COMUNITA' E TERRITORI.**

**B. VERBALE DI GIURAMENTO.**

# **REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL COMITATO PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO DI GEMELLAGGI E DI RELAZIONI INTERNAZIONALI CON CITTA', COMUNITA' E TERRITORI.**

## **PREMESSA**

Per realizzare e consolidare i valori di democrazia e pace duratura è necessario che i popoli e comunità diverse, per tradizione, lingua e cultura, riescano a crescere assieme conoscendosi, confrontandosi e realizzando sogni e progetti condivisi.

Tale volontà viene espressa chiaramente già nel trattato istitutivo della Comunità Economica Europea del 1957 laddove, a partire dal preambolo del trattato, viene espressa chiaramente la determinazione a *"porre le fondamenta di un'unione sempre più stretta fra i popoli europei"*.

Tale obiettivo viene riconfermato con il trattato di Maastricht del 1992 e ribadito dopo di esso in tutti i documenti e nelle politiche messe in atto dall'Unione Europea, riaffermato poi nella "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea", prima a Nizza il 7 dicembre 2000, e poi a Strasburgo il 12 dicembre 2007, definitivamente riconfermato con forza dal trattato di Lisbona affermando che la dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo stato di diritto ed il rispetto dei diritti umani, la pace ed il benessere dei popoli sono valori fondamentali dell'Unione Europea.

A livello Mondiale l'O.N.U. ha incoraggiato i gemellaggi, considerandoli strumento prezioso per favorire la cooperazione internazionale e lo sviluppo delle comunità interessate, fin dal 1964, anno della risoluzione 1028 (XXXXVII) del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (United Nations Economic and Social Council – ECOSOC) – *Town Twinning: means of international co-operation*.

Trovandoci in un periodo storico dove la globalizzazione ha avvicinato e quasi eliminato le distanze e i confini consentendo con relativa facilità e immediatezza il dialogo tra comunità un tempo lontanissime non solo geograficamente, si sono aperti nuovi scenari per la cooperazione internazionale tramite "Reti di relazioni" che, anche attraverso le moderne tecnologie della comunicazione e i social network, interagiscono concretamente e creano rapporti e legami tra diverse comunità.

## **Art. 1 – Obiettivi e strumenti**

Il Comune di Rieti con questo Regolamento si propone di riordinare i rapporti di gemellaggio già esistenti alla data dell'entrata in vigore dello stesso, in particolare i gemellaggi con le città di Ito (Giappone), S.PierreLesEibeuf (Francia), Nordhorm (Germania) e di regolamentare in modo efficace le possibili future relazioni con altre città o comunità attraverso un insieme di regole, procedure e criteri che possano favorire in modo proficuo e produttivo la conoscenza, la collaborazione e la cooperazione, lo scambio di esperienze con le diverse realtà con cui si intende attivare un legame istituzionale, di natura internazionale, più o meno vincolante.

## **Art. 2 – Definizione generale di relazione con città, comunità e territori**

Le relazioni con città, comunità e territori possono concretizzarsi in diverse forme di collaborazione, più o meno strutturate, più o meno vincolante ed impegnative, sulla base di procedure ben definite e soggette a periodica verifica relativamente al perseguimento degli obiettivi posti e delle attività realizzate.

Le relazioni a seconda delle loro caratteristiche si distinguono in:

- a) Patto di Gemellaggio (*Twinning*);
- b) L'Accordo di Partenariato (*Partnership Agreement*).

## **Art. 3 – Patto di gemellaggio (*Twinning*)**

Il Patto di Gemellaggio costituisce una formale e reciproca attestazione di relazioni privilegiate fra città di Paesi diversi, è finalizzato alla condivisione di rapporti culturali, sociali, politici e d economici, con costante riferimento a un'azione comune per la pace, la solidarietà e la conoscenza fra i popoli.

Il Patto di Gemellaggio è stipulato, di norma, con le città che hanno caratteristiche simili alla città di Rieti per caratteristiche demografiche, socio-culturali, per vocazione economica e internazionale, per la presenza, nella nostra realtà, di comunità significative da esse provenienti o per la presenza, in esse, di comunità di origine reatine.

Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, motiva adeguatamente nella deliberazione del Patto di Gemellaggio (Delibera di gemellaggio) le ragioni e i contenuti del gemellaggio stesso.

Ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 131 del 5 giugno 2003 (c.d. Legge La Loggia), almeno due mesi prima della firma ufficiale del Patto di Gemellaggio, l'Amministrazione comunale deve trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento Affari regionali e Autonomie locali), al Ministero Affari Esteri (Segreteria Generale – Unità per il sistema Paese e le Autonomie locali) e alla Regioni di appartenenza i seguenti documenti:

1. Delibera di Consiglio comunale contenente la manifestazione di volontà a realizzare il gemellaggio indicandone gli obiettivi;
2. Copia del testo del "Giuramento di Gemellaggio" da sottoscrivere d'intesa con il partner (Allegato B);
3. Il programma dettagliato di attività di gemellaggio;
4. Nel caso di finanziamento ricevuto dalla Commissione europea, la documentazione attestante la sovvenzione europea accordata.

Tale obbligo di trasmissione con specifici adempimenti è previsto dalla stessa L. n. 131 del 5 giugno 2003 anche per la sigla di protocolli d'intesa con realtà di Paesi Europei ed Extraeuropei non ascrivibili a un Patto di gemellaggio.

Dopo l'approvazione della Delibera di gemellaggio verrà, organizzata, in collaborazione con la città gemellata, una "Cerimonia ufficiale di firma del Patto di Gemellaggio" che potrà essere realizzata anche con l'ausilio delle moderne tecnologie attualmente in grado di creare e perfezionare in modo efficace ed economico il dialogo tra realtà anche molto distanti geograficamente.

#### **Art. 4 – Accordo di partenariato (*Partnership Agreement*)**

L'Accordo di Partenariato è una relazione tra città limitata nel tempo (massimo 3 anni), in cui sono individuati settori di collaborazione ben definiti e specifici progetti da realizzare in comune.

I contenuti della collaborazione sono specificati in modo dettagliato nell'Accordo che deve essere approvato dall'Amministrazione comunale con delibera di Giunta.

Alla fine del periodo di partenariato, la Giunta comunale dovrà valutare i risultati ottenuti e decidere se rinnovare l'Accordo, sospenderlo o strutturarne in una relazione più duratura.

## **Art. 5 Istituzione di un Comitato per la Gestione e lo Sviluppo di Gemellaggi e di Relazioni Internazionali con Città, Comunità Territori e Finalità**

Il Comitato è istituito con delibera del Consiglio comunale nel Comune di Rieti con il compito di:

- programmare, ideare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio e del Comitato per la Gestione e lo Sviluppo di Gemellaggi e di Relazioni Internazionali con Città, Comunità e Territori promosso dal Comune di Rieti con enti territoriali di altri paesi europei sulla base delle relative delibere degli organi comunali.
- Favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio e di Relazioni Internazionali con Città, Comunità e Territori ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano in ambito economico, culturale, sociale, sportivo, ecc.

La sede del comitato è fissata presso locali del Comune di Rieti o presso sua sede.

## **Art. 6 – Risorse economiche**

Affinché il comitato possa realizzare gli obiettivi di cui all'art. 1, il Consiglio comunale provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione un apposito stanziamento di spesa. Il Comitato per la Gestione e lo Sviluppo di Gemellaggi e di Relazioni Internazionali con Città, Comunità e Territori, si avvarrà dell'apposito ufficio comunale per la gestione delle risorse economiche ad esso destinate, stanziare annualmente dal Consiglio Comunale

Il Comitato, al fine di incrementare sempre di più le proprie attività, potrà inoltre avvalersi di contributi da parte di Enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta.

Potrà inoltre collaborare con l'Amministrazione ed affiancarla nella redazione e nella presentazione di progetti.

## **Art. 7 – Rapporti con l'Associazionismo istituzionale**

Il Comitato, cui spettano funzioni propositive, collabora strettamente con l'Amministrazione comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del Comitato per la Gestione e lo Sviluppo di Gemellaggi e di Relazioni Internazionali con Città, Comunità e Territori.

Nell'esercizio della sua attività, il Comitato per la Gestione e lo Sviluppo di Gemellaggi e di Relazioni Internazionali con Città, Comunità e Territori, d'intesa con l'Amministrazione comunale, può aderire alle forme dell'associazionismo istituzionale a livello locale, europeo e internazionale. Il Comitato curerà, inoltre, la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che sia il gemellaggiosia le Relazioni Internazionali hanno un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'Unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli e che possono rappresentare un momento di avvio di processi di crescita per il nostro territorio.

## **Art. 8 – Composizione**

Il Comitato per la Gestione e lo Sviluppo di Gemellaggi e di Relazioni Internazionali con Città, Comunità e Territori è composto da 20 membri più il Presidente, i quali svolgeranno le loro attività a titolo gratuito.

Del Comitato per la Gestione e lo Sviluppo di Gemellaggi e di Relazioni Internazionali con Città, Comunità e Territori fanno parte:

- Il Sindaco, che lo presiede (o un suo delegato);
- Due rappresentanti della maggioranza ed uno della minoranza del consiglio comunale eletti con votazione separata;
- Un rappresentante delle categorie economiche nominato dalla Camera di Commercio.
- Ne fanno parte inoltre i cittadini che si ritrovano nei fini individuati nel presente regolamento richiedendo con le modalità descritte successivamente l'adesione ed allegando il proprio curriculum;
- Per un suo funzionamento efficace il numero massimo dei componenti del Comitato non potrà comunque superare le 20 unità.

L'Adesione al Comitato per la Gestione e lo Sviluppo di Gemellaggi e di Relazioni

Internazionali con Città, Comunità e Territori avviene a seguito di formale domanda di iscrizione ed accettazione delle norme regolamentari, come da fac-simile in allegato A, presentata su proposta del Sindaco o di suo delegato alla Giunta Comunale e dalla stessa vagliata e deliberata.

### **Art. 9 – Organi**

All'interno del Comitato per la Gestione e lo Sviluppo di Gemellaggi e di Relazioni Internazionali con Città, Comunità e Territori si elegge un organo esecutivo denominato Giunta esecutiva;

### **Art. 10 – Giunta Esecutiva**

Il Comitato per la Gestione e lo Sviluppo di Gemellaggi e di Relazioni Internazionali con Città, Comunità e Territori provvederà ad eleggere fra i suoi componenti, garantendo una equa rappresentanza di genere, una Giunta esecutiva, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato.

La Giunta esecutiva è composta da 6 membri più il Presidente (Sindaco o da un suo delegato), i quali svolgeranno le loro attività a titolo gratuito;

I membri della giunta esecutiva devono dimostrare preferibilmente una conoscenza della lingua straniera (o almeno della lingua inglese scritta e parlata). Fa parte di diritto della Giunta n. 1 Consigliere Comunale eletto con votazione separata votato tra i consiglieri nominati nel comitato.

Composizione:

- Presidente (Sindaco o da un suo delegato);
- Vice Presidente nominato tra i 6 membri della Giunta esecutiva;
- Segretario nominato tra i 6 membri della Giunta;
- n. 1 referente per ogni progetto che di volta in volta verrà programmato dal Comitato per le Relazioni Internazionali, tale referente rimarrà in carica per la durata del progetto;

Per le attività di carattere amministrativo-contabile la Giunta esecutiva, su indicazione del Sindaco, si avvale di personale interno all'Amministrazione senza oneri aggiuntivi per il bilancio comunale;

La Giunta esecutiva, avrà durata fino al mandato del Sindaco;

## **Art. 11 – Cause di decadenza**

La decadenza di uno o più componenti del Comitato per la Gestione e lo Sviluppo di Gemellaggi e di Relazioni Internazionali con Città, Comunità e Territorio della Giunta esecutiva avverrà:

- Per dimissioni;
- Per assenza (più di tre volte consecutive ed ingiustificate) con presa d'atto del Comitato per le Relazioni Internazionali;
- Per richiesta motivata dell'associazione di cui il componente è rappresentante;
- Per richiesta motivata della totalità degli altri membri;

## **Art. 12 – Compiti del Comitato per la Gestione e lo Sviluppo di Gemellaggi e di Relazioni Internazionali con Città, Comunità e Territori**

Sono compiti del Comitato per la Gestione e lo Sviluppo di Gemellaggi e di Relazioni Internazionali con Città, Comunità e Territori:

- Eleggere la Giunta esecutiva;
- Adottare il programma annuale delle attività del comitato da proporre all'approvazione del Consiglio Comunale;
- Avanzare proposte e suggerimenti in materia di gemellaggi e di relazioni con città, comunità e territori, all'Amministrazione Comunale;
- Prevedere la spesa necessaria al fine di realizzare le finalità di cui all'art. 6 del presente regolamento tramite la programmazione annuale adottata dal Consiglio Comunale;

## **Art. 13 – Compiti della Giunta esecutiva**

Sono compiti della Giunta esecutiva:

- Attuare gli indirizzi generali approvati dal Comitato per la Gestione e lo Sviluppo di Gemellaggi e di Relazioni Internazionali con Città, Comunità e Territori, provvedendo anche alla organizzazione delle singole iniziative

deliberate;

- Predisporre il programma annuale delle attività del Comitato per la Gestione e lo Sviluppo di Gemellaggi e di Relazioni Internazionali con Città, Comunità e Territori;
- Curare i regolari rapporti con gli analoghi organismi dei Comuni Gemellati e Comitati Internazionali;
- Proporre l'aggiornamento della composizione del Comitato per la Gestione e lo Sviluppo di Gemellaggi e di Relazioni Internazionali con Città, Comunità e Territori.

#### **Art. 14 – Sedute Comitato per le Relazioni Internazionali**

Il Comitato per la Gestione e lo Sviluppo di Gemellaggi e di Relazioni Internazionali con Città, Comunità e Territori riunisce:

- in seduta ordinaria due volte l'anno:
  - entro il 31 ottobre per adottare il Programma relativo all'anno successivo con relativo costo, che deve essere proposto al Consiglio Comunale dell'Amministrazione Comunale che prevede la spesa necessaria nel bilancio triennale;
  - entro il 30 maggio per la verifica del programma, per le sue eventuali modifiche e/o integrazioni.
- in seduta straordinaria:
  - ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno;
  - su richiesta almeno di 1/3 dei componenti;

Il Programma annuale dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale.

#### **Art. 15 – Validità delle sedute del Comitato per le Relazioni Internazionali**

Il Comitato per la Gestione e lo Sviluppo di Gemellaggi e di Relazioni Internazionali con Città, Comunità e Territori si riunisce validamente in prima convocazione con la maggioranza dei componenti del collegio ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

### **Art. 16 – Validità delle sedute della Giunta esecutiva**

La Giunta esecutiva si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o lo chiedano formalmente almeno 4 suoi componenti.

Per la validità delle sedute dovrà essere presente la maggioranza dei componenti del collegio.

### **Art. 17 – Modalità di convocazione e quorum deliberativi**

Le convocazioni del Comitato per la Gestione e lo Sviluppo di Gemellaggi e di Relazioni Internazionali con Città, Comunità e Territori e della Giunta esecutiva, con contestuale ordine del giorno, dovranno essere in forma scritta mediante invio tramite posta ordinaria o comunicazione in via telematica con preavviso di almeno tre giorni. Tale comunicazione verrà pubblicata anche sull'Albo Pretorio del Comune di Rieti

La convocazione può avvenire anche in altra forma purchè di questa se ne dia notizia nel verbale di seduta.

Tutte le decisioni, in seno ai due collegi, saranno prese dalla maggioranza di presenti; nell'eventualità di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il sindaco può farsi rappresentare nelle sedute da un suo delegato;

Per ogni incontro, il Comitato dovrà redigere un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

### **Art. 18 – Luoghi di riunione**

Il Comitato per la Gestione e lo Sviluppo di Gemellaggi e di Relazioni Internazionali con Città, Comunità e Territorie la Giunta esecutiva si riuniscono nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

### **Art. 19 – Durata del Comitato per la Gestione e lo Sviluppo di Gemellaggi e di Relazioni Internazionali con Città, Comunità e Territori**

Il Comitato per la Gestione e lo Sviluppo di Gemellaggi e di Relazioni Internazionali con Città, Comunità e Territori resta in carica fino alla fine del mandato del Sindaco.

Il delegato del Sindaco può essere designato annualmente, per tutta la durata del mandato o ogni qualvolta si riunisce il Comitato o la Giunta esecutiva.

### **Art. 20 – Entrata in vigore del regolamento**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.